



Ricorso dell'atleta Savoia Giada per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Nike Volley Lecce A.S.D. (cod. fipav 15.076.0457)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente relatore |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'atleta ricorrente e la società convenuta,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta Savoia Giada chiedeva lo svincolo dal sodalizio A.S.D. Nike Volley Lecce.

Il ricorso era articolato, in via principale, su: disinteresse societario; disagio psicologico e scarso interesse nei confronti della formazioni psicofisica dell'atleta da parte del sodalizio.

In relazione alle predette censure parte ricorrente chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio e, in estremo subordine, che venisse dichiarato lo scioglimento con indennizzo avuto riguardo alle somme versate e documentate.

Si costituiva la società resistente che in via preliminare deduceva l'irregolarità della procedura per mancata sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora da parte dell'atleta.

Nel merito contestava tutte le censure configurate da parte ricorrente rilevando come la società abbia sempre curato con attenzione l'accrescimento sia sportivo che educativo dell'atleta.

Su tali premesse concludeva per il rigetto della richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa senza indennizzo e in via subordinata per lo scioglimento del vincolo del tesseramento con riconoscimento a favore della Nike dell'indennizzo ritenuto di giustizia.

Ciò premesso, deve superarsi l'eccezione preliminare di inammissibilità relativa alla mancata sottoscrizione da parte dell'atleta dell'atto di costituzione in mora inviato al sodalizio sia perché lo stesso risulta firmato dall'esercente la potestà genitoriale sia perché, e in ogni caso, deve ritenersi che l'atleta con la sottoscrizione della procura e del conseguente ricorso introduttivo della presente contestazione ha dimostrato la volontà dell'appropriazione degli effetti dell'intera procedura.

Nel merito, dall'esame della documentazione in atti nonché dalla discussione sviluppatasi in sede di comparizione, le motivazioni poste a base della richiesta di svincolo con addebito al sodalizio non appaiono provate e quindi vanno ritenute infondate. Del resto, la incontestata crescita sportiva dell'atleta, evidenziata negli atti di causa, testimonia l'inesistenza di un disinteresse societario e il carattere non strumentale della convocazione.

Agli effetti della domanda principale non rileva il denunciato disagio psicologico della ricorrente in



quanto non risulta dimostrato il rapporto di causalità rispetto al comportamento del sodalizio. Viceversa, il disagio che sul piano obiettivo e non causale è testimoniato dalle certificazioni esibite dimostrative dello stato di emotiva labilità dell'atleta che, alla luce anche delle dichiarazioni del sig. Luca Savoia rese in udienza, l'hanno condotta alla determinazione di non proseguire l'attività sportiva con l'attuale società di appartenenza, inducono a ritenere che possa farsi luogo all'accoglimento della richiesta di scioglimento del vincolo non addebitabile al sodalizio con indennizzo in conformità delle richieste formulate in via subordinata da entrambe le parti. Conseguentemente, la Commissione, anche tenuto conto delle deduzioni fornite da entrambe le parti, ritiene equitativamente opportuno determinare l'indennizzo che l'atleta dovrà corrispondere al sodalizio in € 3.500,00.

P.Q.M.

Ritenuta sussistere la causa di scioglimento del vincolo per giusta causa non addebitabile al sodalizio Nike Volley Lecce A.S.D. prevista dall'art. 35 del R.A.T., accoglie il ricorso dell'atleta Savoia Giada e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società Nike Volley Lecce A.S.D. per causa non imputabile alla stessa società.
Determina in € 3.500,00 l'indennizzo che l'atleta dovrà pagare al sodalizio.
Condiziona lo svincolo all'effettivo pagamento dell'indennizzo.
Dispone, infine, l'incameramento delle tasse versate dalle parti.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 20 dicembre 2014

*F.to Il Vice Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Carlo Maione